



Città di Tempio Pausania

Provincia Nord Est Sardegna
Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Richiamato l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

Vista la Deliberazione n. 37/40 del 9.09.2021 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11"

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 19/10/2021

Vista la Determinazione dei Servizi Sociali n. 1332 del 23/11/2021.

RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13,00 del 23 DICEMBRE 2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2021 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2021. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

ART. 1- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) residenza anagrafica, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio nel Comune di Tempio Pausania e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;

2) cittadinanza:

- possesso della cittadinanza italiana;
- possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.

3) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9) o pubblica, **adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Tempio Pausania, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro** o in regime di "cedolare secca"

- Il contratto di locazione **non** deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

4) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alla relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente **e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.**

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- Il numero dei componenti il nucleo familiare,
- Eventuale presenza di persone ultra sessantacinquenni,
- Eventuale presenza di soggetti disabili con un grado di invalidità oltre il 67%.

ART. 3 – REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti di reddito**:

FASCIA "A": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **€ 13.405,08 euro** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

FASCIA "B": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

FASCIA "Covid": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

ART. 4) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13,00 del 23 DICEMBRE 2021

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI DAL TERMINE PREVISTO DAL BANDO SARANNO ESCLUSE.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e compilate sui moduli predisposti dal Comune di Tempio Pausania, reperibili, unitamente al bando, presso gli uffici del Servizio Sociale Comunale o sul sito internet dell'Ente www.comune.tempiopausania.ot.it

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido per colui che sottoscrive la domanda, dovranno essere presentate al Comune di

Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania (OT) con la modalità di seguito dettagliata:

- consegnate a mano (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- tramite corriere autorizzato (negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo);
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it; (fino alle ore 13 del giorno 23/12/2021);

l'Ufficio Protocollo del comune è aperto al pubblico dalle ore 10;00 alle ore 13;30 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle ore 15;30 alle ore 18;00 nelle giornate di martedì e giovedì, esclusi i festivi.

Le domande dovranno contenere:

- i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione;
- i dati anagrafici del locatore/i;
- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente bando;
- l'ammontare del canone di affitto (comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, opportunamente documentato) e gli estremi relativi al contratto di locazione, che deve essere ad esclusivo uso abitativo e alla relativa registrazione, per gli alloggi siti nel Comune di Tempio Pausania, che non siano di Edilizia Residenziale Pubblica;
- la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità pari o superiore al 67%; il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di presentazione della domanda;
- l'indicazione del valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare;
- l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;
- la firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione della domanda;

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità in corso di validità,
- per i cittadini immigrati: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- copia del contratto di locazione,
- copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca. Nel caso in cui la scadenza per il versamento dell'imposta di registrazione si verifichi in data posteriore alla scadenza del presente bando, il richiedente si impegna a trasmettere la documentazione contestualmente alla presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione
- copia dell'attestazione di invalidità (oltre il 67%)

Ai fini della liquidazione dovranno essere consegnate entro il 31 gennaio 2022, congiuntamente all'apposito modulo debitamente compilato, copie fotostatiche delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2021 al mese di Dicembre 2021 o per il periodo di durata della locazione nel corso dell'anno 2021.

In particolare le ricevute devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, la data di emissione, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, il n. progressivo di emissione, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo ove prevista dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidato da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto mediante R.I.D. bancario, del pari, dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

ART. 5 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria dei beneficiari del comune di Tempio Pausania e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale, secondo i criteri individuati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 11/11/2021.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

A) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €3.098,00 annui**.

B) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €2.320,00 annui**.

c) Per i concorrenti inseriti nella **Fascia Covid** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €2.320,00 annui**.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00 - canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sul valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario, indicate nei precedenti punti a) e b)

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio e quindi il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 6) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo ha durata annuale e verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2021 per i contratti già in essere a quella data; per i contratti stipulati successivamente il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza indicata nel contratto.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2021 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2021.

Qualora il nuovo canone di locazione fosse superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione fosse inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2021 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

I contributi di importo inferiore a € 50,00 annui non saranno liquidati.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della R.A.S. e avverrà dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati sino al verificarsi di dette condizioni. La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Se il finanziamento Regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte sulla base dei punteggi assegnati nella graduatoria finale applicando il criterio individuato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 26/08/2004 (che utilizza le formule matematiche approvate con Delibera di G. C. n. 305 del 19.11.2003).

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione dovrà essere consegnata, entro il 31 gennaio 2022, congiuntamente all'apposito modulo, debitamente compilato.

Ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Lo stato di morosità deve essere accertato mediante autocertificazione, rilasciata sia dal conduttore che dal locatore, con la quale si attestano i mesi di morosità relativi all'anno 2021.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione il relativo codice IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare l'importo di mille euro (o comunque il limite di legge).

ART. 7) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione dei contributi è formata sulla base dei seguenti punteggi:

Criterio n. 1

Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare nei seguenti modi:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare da € 0,00 a € 13.405,08 (art. 1 – punto 1.2 della Circolare INPS 148/2020) incidenza del canone di locazione:

- A) dal 15% al 30% - **Punti 1**
- B) dal 31% al 50% - **Punti 2**
- C) oltre il 50% - **Punti 3**

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare da € 13.405,09 a € 14.573,00 (Deliberazione di G.R. n. 7/34 del 26.02.2021) - incidenza del canone di locazione:

- A) al 25% al 40% - **Punti 1**
- B) dal 41% al 50% - **Punti 2**
- C) oltre il 50% - **Punti 3**

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a €35.000,00 - incidenza del canone di locazione:

- A) al 25% al 40% - **Punti 1**
- B) dal 41% al 50% - **Punti 2**
- C) oltre il 50% - **Punti 3**

Criterio n. 2

Nuclei familiari che includano persona ultra sessantacinquenne – **Punti 2;**

Criterio n. 3

Presenza di soggetti invalidi o disabili con invalidità pari o superiore al 67% - **Punti 2;**

Criterio n. 4

Presenza di figli minorenni in assenza di un genitore – **Punti 1;**

Criterio n. 5

Uno o più componenti del nucleo familiare disoccupati - **Punti 1;**

Criterio n. 6

Nuclei familiari composti da 5 o più persone – **Punti 1;**

Criterio n. 7

Richiedente che abbia stipulato contratto di locazione in seguito a provvedimento di sgombero e/o provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità - **Punti 3;**

ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Tempio Pausania per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio dei Servizi Sociali.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Il Comune, entro i successivi 10 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 9 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

I contributi di cui alla L. 431/98 **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.** Pertanto i Comuni, **successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

I contributi di cui al presente Bando **non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.** Pertanto, i Comuni, **successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".**

La cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI. CONTROLLI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della procedura di gara.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Antonella Fiumene reperibile per informazioni e/o chiarimenti al numero 079/679991 e all'indirizzo mail: servizisociali@comuneditempiopausania.it

Tempio Pausania, 23/11/2021

LA SEGRETARIA GENERALE RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005